

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. Salvo quanto diversamente specificato dalle condizioni speciali dell'ordine in riferimento (di seguito "Ordine"), la fornitura di cui allo stesso, è regolamentata dalle condizioni generali di fornitura qui di seguito riportate e dai requisiti di assicurazione qualità allegati allo stesso, che costituiscono l'accordo integrale tra le parti e rendono inefficace qualsiasi altra precedente dichiarazione o comunicazione tra le parti, includendo ogni condizione o dichiarazione riportata in qualsiasi altro documento inviato contestualmente o successivamente alla sottoscrizione della Conferma d'ordine dal Fornitore a Schindler.
2. Il contratto si considererà concluso tra le parti nel momento in cui Schindler riceverà la conferma d'ordine debitamente sottoscritta dal Fornitore.
3. La consegna di quanto specificato nell'Ordine dovrà essere effettuata in conformità alle condizioni indicate nell'Ordine. Qualsiasi modifica a tali condizioni dovrà essere autorizzata da Schindler per iscritto.
4. Nel caso in cui la Fornitura sia consegnata con un anticipo superiore ad una settimana, rispetto alla data contrattuale di consegna, Schindler avrà la facoltà:
 - (i) di restituirla a rischio e spese del fornitore; oppure
 - (ii) di accettarla, dilazionandone il pagamento alla data in cui sarebbe stata pagata la relativa fattura se la data di consegna contrattuale fosse stata rispettata.
5. In caso di ritardata consegna, Schindler potrà applicare al fornitore una penale del 3% del valore della fornitura in ritardo, per ogni settimana di ritardo successiva al periodo di franchigia di una settimana, fino al raggiungimento del 10% del valore totale dell'Ordine. In ogni caso Schindler potrà risolvere parzialmente o totalmente l'Ordine in conformità a quanto previsto dalla clausola 28, o in alternativa, acquistare da terzi la fornitura in ritardo.

Resta inteso e pattuito che Schindler avrà il diritto di trattenere le somme ad essa dovute a titolo di penale compensandole con i pagamenti dovuti al fornitore.
6. Non verranno accettate quantità eccedenti o in difetto rispetto a quelle indicate nell'Ordine.
7. La proprietà della fornitura passerà in capo a Schindler al momento della consegna. L'avvenuta consegna non costituisce accettazione della fornitura.
8. L'accettazione della fornitura verrà effettuata dal capo cantiere o da un addetto della qualità Schindler, il quale avrà diritto di rifiutarla qualora non sia conforme ai requisiti dell'Ordine, o non adatta allo scopo o nel caso in cui la fornitura presenti vizi o difetti. La fornitura rifiutata sarà respinta a rischio e spese del Fornitore.
9. Qualsiasi non conformità o difetto della Fornitura sarà notificata per iscritto al fornitore al termine del procedimento per l'accettazione, oppure durante la lavorazione e/o montaggio della fornitura medesima o durante il collaudo dell'impianto, entro 30 giorni dalla scoperta, anche in caso in cui la fornitura fosse già stata pagata.
10. Il fornitore prende atto ed accetta che la fornitura non accettata sarà considerata come mai consegnata ed in tal caso troverà applicabile la clausola 7.
11. I prezzi indicati in Ordine si intendono fissi fino al completamento della fornitura. I pagamenti verranno eseguiti in conformità a quanto stabilito nell'Ordine, a condizione che:
 - (i) sia stata emessa valida fattura;
 - (ii) la fattura non sia stata rifiutata secondo quanto previsto alla clausola 8 ed alla clausola 9.
 - (iii) il fornitore faccia pervenire a Schindler l'estratto conto della fattura in sospeso entro la prima settimana del mese successivo all'avvenuta consegna.

12. Eventuali inadempienze contrattuali, notificate da Schindler al fornitore in relazione ad uno o più Ordini in essere, darà diritto a Schindler di sospendere i pagamenti fino a quando il fornitore non abbia posto rimedio alle stesse.
13. Il credito derivante dall'Ordine non potrà essere trasferito o ceduto a terzi.
14. Il Fornitore non potrà emettere tratte o ricevute bancarie o simili forme di pagamento.
15. Laddove la fornitura specificata in Ordine debba essere eseguita in conformità a progetti, specifiche tecniche o qualsivoglia documentazione (quivi indicata come "Dati") di proprietà Schindler e/o società del gruppo, il fornitore si impegna ad utilizzare i Dati esclusivamente per gli scopi previsti dall'Ordine, e altresì a non copiarli o comunicarli a terzi senza il consenso scritto di Schindler. Tali Dati dovranno essere restituiti a Schindler a seguito di adempimento o risoluzione dell'Ordine.
16. Il fornitore acconsente a manlevare Schindler da ogni azione o richiesta di risarcimento danni od indennizzo da parte di terzi derivante da:
- (i) danni, perdite, morte o infortuni causati da negligenze o omissioni da parte del fornitore o dei suoi subappaltatori anche se non autorizzati;
 - (ii) presunte o effettive violazioni di diritti di proprietà intellettuale relativi a brevetti, modelli depositati, marchi o diritti d'autore in essere o pendenti alla data dell'Ordine e relative alla fornitura.
17. Il Fornitore garantisce che la Fornitura è conforme ai requisiti stabiliti nell'Ordine e nei relativi allegati e che è:
- (i) esente da difetti di materiale e/o di fabbricazione,
 - (ii) esente da difetti di progettazione,
 - (iii) esente da difetti relativi al software, ove applicabile.
18. Il periodo di garanzia relativo ai difetti di cui ai punti (i), (ii) e (iii) della clausola 17 è di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna della Fornitura al cliente finale di Schindler.
19. Qualora detti difetti o malfunzionamenti non siano rimossi dal Fornitore entro 30 giorni dalla comunicazione da parte di Schindler, quest'ultima avrà il diritto di risolvere l'Ordine ai sensi della clausola 28.
20. Eventuali riparazioni della Fornitura lasceranno inalterato il periodo di garanzia rimanente al momento della notifica del difetto.
21. Per un periodo di 10 anni, il fornitore garantisce a Schindler e ai suoi clienti:
- (i) pronta assistenza tecnica;
 - (ii) una pronta fornitura di parti di ricambio, alle condizioni economiche da convenire tra le parti di volta in volta.
22. Schindler ha approvato un proprio Codice di Condotta che elenca i principi cui devono conformarsi determinate attività del Fornitore. Detto Codice è disponibile sul sito www.schindler.it > Ara Fornitori.
23. Il fornitore non dovrà pubblicizzare l'Ordine senza la preventiva approvazione scritta di Schindler.
24. L'Ordine non potrà essere ceduto dal Fornitore a terzi senza il preventivo consenso scritto di Schindler.
25. L'eventuale subappalto sarà autorizzato esclusivamente a subappaltatori preventivamente approvati da Schindler, restando impregiudicata/o ogni responsabilità ed obbligo del Fornitore nell'esecuzione dell'Ordine.
26. L'Ordine potrà essere modificato esclusivamente per iscritto ed il Fornitore dovrà sottoscrivere ed inviare a Schindler la Conferma Modifica Ordine.
27. Tutte le informazioni ed i Dati contenuti nell'Ordine e nei relativi allegati dovranno essere considerati strettamente confidenziali ed utilizzati per gli scopi dell'Ordine e non potranno essere comunicati a terzi.

28. Schindler avrà il diritto di risolvere in tutto od in parte l'Ordine previa diffida ad adempiere ex art 1454 codice civile, nei casi di seguito indicati:

- (i) mancata consegna della Fornitura nelle date di consegna pattuite;
- (ii) non conformità della Fornitura ai requisiti tecnico-qualitativi previsti da Schindler ed evidenziati nell'ordine da parte dello stesso;
- (iii) mancata osservanza del disposto delle clausole 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 29;
- (iv) violazione delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche e ambientali applicabili.
- (v) cessi la propria attività, o sia insolvente, fallito, o soggetto a concordato preventivo e qualsiasi procedura concorsuale.

29. In caso di risoluzione dell'Ordine, Schindler avrà il diritto al rimborso dei costi, spese ed oneri sostenuti, ivi compresi quelli derivanti dall'approvvigionamento della fornitura presso terzi, oltre al risarcimento degli ulteriori danni effettivamente subiti quale conseguenza di tale risoluzione.

30. In qualsiasi momento Schindler potrà recedere unilateralmente dall'Ordine, in tutto od in parte, a mezzo di comunicazione scritta. Nel momento in cui il Fornitore riceverà comunicazione del recesso, dovrà interrompere immediatamente l'attività oggetto della Fornitura. In tal caso, Schindler riconoscerà al Fornitore le spese dallo stesso sostenute fino alla data di efficacia del recesso, nonché i lavori fino ad allora eseguiti. Per nessuna ragione l'ammontare pagato da Schindler al Fornitore in ragione del recesso potrà eccedere il prezzo che sarebbe stato pagato da Schindler qualora il lavoro fosse stato completato. Schindler si riserva comunque il diritto di richiedere la consegna della fornitura completa e della relativa documentazione.

31. Il presente Ordine è disciplinato dalla legge Italiana. Ogni controversia relativa alla interpretazione, applicazione, esecuzione e validità delle presenti condizioni generali di fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del tribunale di Monza.